

	REPUBBLICA ITALIANA
	COMUNE DI SALA BOLOGNESE
	Città Metropolitana di Bologna
	Rep. n. _____ del _____
	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI di TRASPORTO
	SCOLASTICO DEL COMUNE DEL COMUNE DI SANT'AGATA
	BOLOGNESE PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025. - CIG _____
	L'anno duemilaventidue (2022) il giorno _____ (____) del mese di _____ nella sede
	dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Sala Bolognese,

	- avanti a me,
	Dott.ssa _____, Segretario Comunale dell'intestato Comune,
	autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, 4° comma
	lett. c), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii, domiciliato per la carica presso la
	sede dello stesso Comune,

	sono comparsi:
	Da una parte:
	1. _____, nata a _____ (____) il _____, domiciliata per la sua carica presso la
	Sede Municipale del Comune di Sala Bolognese, che dichiara di intervenire in questo
	atto in nome, per conto e nell'interesse Comune di Sala Bolognese, codice fiscale
	_____, quale Direttore dell'Area Servizi alla Persona in forza di atto del
	Sindaco prot. n. _____ del _____, ai sensi del vigente regolamento comunale
	per la disciplina dei contratti, ente nel seguito del presente atto denominato anche,
	per brevità, come "Stazione Appaltante"
	Dall'altra parte:

	2. _____ . nato/a a _____ il _____ , C.F. _____ , che agisce e stipula
	il presente contratto in qualità di _____ della ditta _____ con sede
	in _____ , via _____ , P.IVA _____ in forza di procura Rep n. _____ del
	_____ conservata in atti, di seguito denominata “appaltatore”;
	Premesso che:
	- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sala Bolognese n. 66 del
	31/05/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241,
	l’accordo di collaborazione fra i Comuni di Castelfranco Emilia e il Comune di
	Sant’Agata Bolognese per la realizzazione da parte della Centrale Unica di
	Committenza di Castelfranco Emilia delle procedure di affidamento richieste dal
	Comune di Sala Bolognese, fra le quali la procedura oggetto del presente contratto;
	- con determina a contrarre a firma della Responsabile dei Servizi alla Persona del
	Comune di Sant’Agata Bolognese n. _____ del _____ si sono approvati il capitolato
	speciale e gli altri atti di gara, trasmessi alla Centrale Unica di Committenza in data
	_____ per l’indizione della relativa gara;
	- con atto determinativo n. _____ del _____ della Dirigente del Settore Servizi al
	Cittadino, in qualità di RUP della Centrale Unica di Committenza n. _____ del
	_____ è stata indetta, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, una procedura aperta,
	di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, integralmente gestita mediante la piattaforma
	telematica messa a disposizione dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58 del
	D.Lgs 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
	vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs;
	- espletata la procedura di gara, con atto determinativo della Centrale Unica di
	committenza, n. _____ del _____ l’appalto è stato aggiudicato alla ditta _____ ,
	con sede in via _____ , CF e PIVA _____ per un importo di € _____ oltre

	oneri per la sicurezza, pari a € _____ per un importo complessivo di € _____ IVA	
	esclusa;	
	- che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei	
	Contratti Dlgs. n. 50/2016 è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva;	
	- che con determina n _____ del _____ si prendeva atto delle risultanze di gara	
	della Centrale Unica di Committenza, acquisendo il relativo CIG derivato, e	
	assumendo i relativi impegni di spesa;	
	CONSIDERATO quanto sopra richiamato e premesso a far parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Articolo 2 - Oggetto del contratto	
	1. Il Committente affida in appalto, alle condizioni previste dal presente contratto,	
	all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta di eseguire, i servizi di	
	trasporto scolastico e per gite e uscite didattiche ed extrascolastico del Comune di	
	Sala Bolognese (d’ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità,	
	“servizio” o “servizi”) di seguito indicati e così come meglio descritti nella	
	documentazione di gara :	
	a) trasporto scolastico casa-scuola e viceversa per e dalle scuole primaria e	
	secondaria di primo grado ubicate sul territorio comunale (capoluogo);	
	b) trasporto per gite e uscite didattiche in ambito urbano ed extraurbano, in orario	
	scolastico ed extrascolastico, per attività promosse o sostenute dal Comune anche	
	nell’ambito dei Centri estivi;	

Servizi accessori ed opzionali attivabili su richiesta della Committente:

a) Trasporto alunni disabili scuola dell'obbligo;

b) Trasporto alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado fuori territorio comunale;

c) Trasporto dell'utenza in uscita dal proprio plesso scolastico verso luoghi del territorio comunale ove si svolgano attività extrascolastiche a cui i minori sono iscritti;

d) Servizi alternativi al trasporto scolastico tradizionale.

Codice Identificativo di gara CIG _____

2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto; detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le condizioni, con le caratteristiche ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi, anche, "capitolato"), e da tutta l'ulteriore documentazione di gara; è inoltre compreso nel contratto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

3. L'esecuzione dei servizi è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Art. 3 – Durata e termini di esecuzione

1. Il contratto ha durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2025, con riserva dell'Amministrazione Comunale di eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre). Il Comune esercita tale facoltà comunicandola alla ditta mediante posta

elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

2. Il contratto potrà essere prorogato al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso la ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Se il caso

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data _____, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 4 – Dichiarazioni di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico (in qualità di appaltatore), dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. L'operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'appalto con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall'esecuzione del medesimo. L'operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell'appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica dell'operatore economico.

Art. 5 – Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle

prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale d'appalto quale documento contrattuale materialmente allegato al presente contratto costituendone per altro parte integrante e sostanziale e a tutta la documentazione di gara.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 6 - Importo stimato di contratto e corrispettivi

Agli effetti fiscali l'importo contrattuale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva [*determinazione del (...) numero (...) di data (...)*], è pari ad euro (...) oltre IVA al (...) % e così in totale pari ad euro (...).

Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a: (...) annui prevedendo il Documento di Valutazione di Rischi da interferenza che si allega.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato a (...) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. giusti atti di affidamento ai quali si rinvia.

Art. 7 – Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la Stazione Appaltante non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà in rate mensili posticipate.

Mensilmente la ditta aggiudicataria provvederà all'emissione della fattura riferita ai servizi prestati il mese precedente, solo a seguito della comunicazione di intervenuta verifica di conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, trasmessa dall'amministrazione entro 30 gg dall'effettuazione degli stessi.

3. Le parti concordano che ciascun pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Comune.

4. In ogni caso per ogni fattura deve essere trasmesso un prospetto che riporti:

a) per il servizio di trasporto scolastico: l'impegno orario (numero di ore) prestato da ciascuna linea in ciascun giorno di svolgimento del servizio;

b) per il servizio di trasporto per gite ed uscite: la data di svolgimento, la destinazione di ciascun viaggio, il/i mezzo/i utilizzato/i, l'orario di inizio e fine servizio, il numero di ore effettuate da ciascun mezzo impiegato, il servizio comunale di riferimento.

In ogni caso le fatturazioni e la relativa documentazione a supporto dovranno essere complete di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Comune; il Comune, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.

5. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti.

5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di

	inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa	
	vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’appaltatore.	
	In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali	
	un’inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.	
	Per eventuali ritardi nei pagamenti le parti concordano di comune accordo di	
	applicare gli interessi legali di mora secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n.	
	231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.	
	Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	In tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 l’operatore	
	economico si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti	
	correnti dedicati, seppur in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica,	
	nonché le generalità delle persone abilitate ad operare sui conti medesimi di cui al	
	comma 1 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e ogni modifica relativa alle	
	generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c	
	dedicato.	
	L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata	
	espressamente in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti	
	della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente	
	contratto e la Stazione appaltante può verificare in ogni momento tale adempimento.	
	L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia	
	dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	di cui alla L. n. 136/2010, ne devono dare immediata comunicazione alla Stazione	
	appaltante.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei	
	a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del	

presente contratto.

Art. 9 - Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs. n.

50/2016 e dell'Art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, i prezzi possono

essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi

rilevati dall'ISTAT disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello

corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi in aumento può essere chiesta dall'Appaltatore per un

massimo di due volte durante la durata dell'appalto, comprensiva di eventuali

proroghe e rinnovi secondo le modalità previste dal capitolato di gara.

3. La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita

procedura avviata d'ufficio dalla stessa Stazione Appaltante, un'unica volta durante

l'appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.

4. La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta

dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo

originario, a norma di quanto previsto dalla legge.

5. La Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in

difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

6. Inoltre il Committente, a causa di circostanze sopravvenute non conoscibili alla

data di indizione della gara d'appalto, si riserva la facoltà di introdurre diverse

modalità di erogazione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto dal

presente Capitolato.

7. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere

anticipatamente il contratto in essere.

8. Al contratto si applica in ogni caso l'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 10 – Modifiche del contratto ed opzioni

1. Per le modifiche contrattuali trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il Comune si riserva inoltre, in caso di necessità ed al variare delle condizioni che hanno determinato la tipologia e la quantità delle prestazioni di cui al presente contratto e dipendenti, a titolo esemplificativo, dai bisogni e/o dalle richieste delle famiglie, delle scuole, del territorio, il numero di domande ricevute, di procedere ad ulteriori modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di legge, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto. In particolare, a seguito delle politiche di trasporto pubblico locale realizzate dalla Regione Emilia-Romagna, si ritiene che l'utenza del trasporto scolastico delle scuole secondarie di primo grado possa sensibilmente diminuire nelle prossime annualità e quindi la Committente si riserva di ridurre i mezzi utilizzati sia all'andata che al ritorno per la scuola secondaria di primo grado a seconda dell'andamento annuale delle iscrizioni.

3. Il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese.

4. Nel caso in cui la Stazione appaltante non fosse riuscita a completare le procedure per un nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi e, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi stessi, potrà prorogare il presente contratto con specifico provvedimento alle condizioni di legge per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi. L'Appaltatore è tenuto a continuare la

gestione agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto scaduto, per il tempo necessario.

5. Alla scadenza del contratto, qualora ritenuto idoneo e conveniente sotto il profilo della qualità e dell'economicità e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 3 (tre) anni con specifico atto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

6. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 costituiscono servizi opzionali, attivabili da parte dell'amministrazione nel corso del contratto, i servizi di cui all'art. 2 del capitolato prestazione e nello specifico:

a) trasporto alunni disabili scuola dell'obbligo;

b) trasporto alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado fuori territorio comunale;

c) trasporto dell'utenza in uscita dal proprio plesso scolastico verso luoghi del territorio comunale ove si svolgano attività extrascolastiche a cui i minori sono iscritti;

d) servizi alternativi al trasporto scolastico tradizionale.

Art. 11 – Obblighi in tema di applicazione dei contratti di lavoro

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.

In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo, accertata dalla

stazione appaltante, la medesima comunicherà all'operatore economico e nel caso all'Ispettorato del Lavoro, l'irregolarità accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto.

Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, le parti concordano che, salva l'eccezione di dolo, l'operatore economico non possa comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della stazione appaltante, né tanto meno ha titolo per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni o indennizzi di alcun genere.

In attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. e ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ovvero della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art.12 - Dichiarazione di regolarità di cui alla L.12/03/1999 n.68

Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; oppure:
- di non essere soggetta alla disciplina di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

Art. 13 - Dichiarazione di adempimento e di tutela della sicurezza dei lavoratori

L'operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le

normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.

Il presente contratto è dotato del DUVRI allegato.

Art. 14– Verifica di conformità

Avendo il presente contratto ad oggetto servizi con prestazioni continuative, il Comune, per il tramite del direttore della esecuzione, provvede alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

1. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, il Comune verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto e/o i referenti di cui all'art. 26 del capitolato. Potrà inoltre avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune, riservandosi la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli sui mezzi e/o alle fermate e/o alle rimesse dei mezzi in qualsiasi momento, anche a sorpresa ed anche nella fase precedente la stipula del contratto, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato, della corrispondenza rispetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara, della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'aggiudicazione o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali, al fine di accertare la compiuta applicazione delle norme del presente capitolato.

	3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta	
	ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa	
	impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, il Comune procederà, in base	
	alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.	
	4. Nel caso in cui l'Appaltatore sia dotato di un sistema interno di verifica e controllo	
	sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, i risultati di detto controllo dovranno	
	essere inviati al Comune, che potrà anche chiederne l'integrazione (ad es. mediante	
	somministrazione di questionari agli utenti o altri strumenti atti a raccogliere	
	informazioni sugli interventi), al fine di elaborare propri controlli sui servizi appaltati.	
	Art. 15 – Dichiarazione di piena conoscenza dell'oggetto della prestazione e di	
	congruità dell'offerta	
	L'operatore economico dichiara espressamente che tutti i documenti del	
	contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente	
	sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente ed in modo chiaro	
	l'oggetto e le modalità di realizzazione della fornitura da realizzare ed a	
	consentirne quindi l'esatta esecuzione; contestualmente dichiara e ribadisce la	
	congruità della propria offerta per garantire l'esecuzione della fornitura	
	pienamente corrispondente al capitolato ed al presente contratto.	
	Art. 16 - Subappalto	
	1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra	
	normativa vigente in materia.	
	2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti	
	servizi:_____.	
	<i>oppure</i>	
	1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di	

voler subappaltare attività.

Art. 17 – Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente capitolato, la ditta aggiudicataria provvederà a prestare una garanzia di € (____ / ____) pari al ...% dell'importo netto di appalto, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, mediante la fideiussione bancaria/polizza assicurativa, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- l'inopponibilità all'amministrazione garantita del mancato pagamento dei premi.

L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
	di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
	liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
	l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della
	cauzione nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del
	D.lgs. n. 50/2016.
	La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della
	garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte.
	In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione
	delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di
	cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6
	dell'art. 103 del D.Lg.s n. 50/2016.
	La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e
	l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto
	potrà di conseguenza essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 5.
	In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti, la medesima garanzia
	può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è
	integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
	dell'importo originario.
	La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs.
	50/2016.
	Art. 18 – Responsabilità e coperture assicurative - Sinistri alle persone e danni
	1. Fermo restando quanto previsto in Capitolato ed eventualmente nell'ulteriore
	documentazione di gara, l'Appaltatore assume in carico e in proprio ogni
	responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge

nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della stazione appaltante che di terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata e sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

2. L'appaltatore ha presentato:

a) relativamente agli automezzi da utilizzare nell'esecuzione del contratto:

- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –

agenzia di _____ relativamente all'autoveicolo targato _____

- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –

agenzia di _____ relativamente all'autoveicolo targato _____

- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –

agenzia di _____ relativamente all'autoveicolo targato _____

.....

rinnovabili per tutta la durata del contratto, a copertura della responsabilità civile automezzi (RCA): per ogni veicolo massimale a sinistro di € _____ per

	danni a persone, di € _____ per danni alle cose (non inferiore a 30 milioni di Euro	
	per danni a persone e non inferiore a 2 milioni di Euro per danni alle cose), ferma	
	restando l'intera responsabilità della ditta anche per gli eventuali maggiori danni	
	eccedenti i massimali assicurati; la polizza assicurativa deve in ogni caso dare	
	copertura per il numero dei posti omologati e deve comprendere anche la copertura	
	per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal	
	veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai	
	trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da	
	terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici	
	stabilmente installati sul veicolo.	
	In caso di utilizzo di automezzi diversi da quelli sopra indicato, nei limiti, condizioni	
	e modalità previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Appaltatore è	
	tenuto a trasmettere copia delle coperture assicurative (RCA) dei nuovi automezzi	
	prima della loro messa in esercizio;	
	b) polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –	
	agenzia di _____, rinnovabile per tutta la durata del contratto, a	
	copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT), a ulteriore garanzia per	
	tutte le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, ivi	
	compresi i danni a beni mobili ed immobili di proprietà comunale, e per i prestatori	
	d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente	
	indicato che il Comune viene considerato “terzo” a tutti gli effetti, con massimale	
	minimo di:	
	I) euro _____ (minimo euro 4 milioni) per sinistro, qualunque sia il numero	
	delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano	
	subito danni a cose di loro proprietà, col limite di euro _____ (minimo euro 4	

	milioni) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di euro
	_____ (minimo euro 4 milioni) per danni a cose, relativamente alla Responsabilità
	civile verso terzi (RCT);
	II) euro _____ (minimo euro 4 milioni) per sinistro, qualunque sia il numero
	dei prestatori d’opera infortunati, col limite di euro _____ (minimo euro 2
	milioni) per ogni infortunato, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori
	d’opera (RCO)
	che preveda, tra le altre condizioni:
	- la terzietà del Comune di Sala Bolognese , compresi gli amministratori e i
	dipendenti.
	- l'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale degli operatori che
	prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore;
	- la Responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera
	l'appaltatore si avvalga (dipendenti e non).
	3. Ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio successiva alla prima, entro e
	non oltre cinque giorni dalla scadenza stessa, l’Appaltatore è tenuto, per tutta la
	durata del contratto, comprese eventuali proroghe, a fornire al Comune copia delle
	quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza di cui al comma
	precedente.
	4. Restano ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli importi dei danni rientranti
	nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.
	5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
	commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
	confronti della stazione appaltante.
	6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono, senza

	alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
	7. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a	
	terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari	
	provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza	
	della copertura assicurativa.	
	Art. 19 - Cessione del contratto	
	È vietata la cessione del contratto. Le modifiche soggettive del rapporto contrattuale	
	sono ammesse solo ed esclusivamente in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n.	
	50/2016.	
	Art. 20 - Penali	
	1. Fatto salvo quanto pattuito espressamente nel presente contratto nella norma	
	relativa alle disposizioni generali di regolazione del contratto, le parti danno atto che	
	l'inadempimento contrattuale e le relative penali trovano compiuta ed esaustiva	
	disciplina nel capitolato speciale di appalto.	
	2. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore oppure si ricorrerà	
	all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della garanzia	
	definitiva l'appaltatore dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione; in caso di incapienza sia	
	dei crediti che della garanzia definitiva l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere al	
	Comune l'importo mancante, in mancanza di procederà all'escussione coattiva ai	
	sensi di legge, con addebito dei maggiori oneri.	
	3. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e	
	qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.	
	Art. 21 - Recesso	
	1. Il Comune ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi	

dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi previste.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 22 – Risoluzione- Clausola risolutiva espressa

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

5. In tutti i casi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del

compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 23 – Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 - L'operatore economico, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L'operatore economico dichiara e prende atto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine i sottoscrittori:

- danno atto dell'avvenuta consegna e recepimento al soggetto privato di una copia del Codice di comportamento del Comune di Sala Bolognese approvato con delibera G.C. n. 146 del 19.12.2013 in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n. 129 del 4.6.2013) dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare e che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;

- dichiarano che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state

		ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con la costituita Ditta;
		- che è stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il
		ricorso alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di
		utilità, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione
		del contratto, e che sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello
		stesso.
		Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Le parti
		dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto
		dall'art. 53 – comma 16-ter in vigore del D.Lgs. n. 165/2001 e dal Piano per la
		Prevenzione della Corruzione dell'Ente:
		- non vi sono ex dipendenti del Comune di Sala Bolognese che, avendo esercitato
		negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune,
		svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato
		sottoscrittore del presente contratto;
		- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla
		presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
		conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
		tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
		Art. 24 - Comunicazioni
		1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e
		l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai
		seguenti indirizzi:
		- quanto alla stazione appaltante: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it
		- quanto all'appaltatore: _____
		2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente

comunicati alle parti.

Art. 25 – Controversie – Foro competente

Le parti concordano che, fatta salva la possibilità di ricorrere all'arbitrato previa autorizzazione dell'organo di governo della stazione appaltante, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, che intercettano diritti soggettivi, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Bologna.

Art. 26- Tutela dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano tutte le operazioni riferite all'espletamento del presente contratto, effettuate sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è (...).

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 27 - Spese contrattuali e di registrazione

Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse, imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa.

Le parti, ai fini fiscali, dichiarano altresì che la prestazione oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse, trattandosi di atto pubblico stipulato in modalità elettronica, dichiarano che il presente contratto sarà registrato in misura fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto verrà registrato telematicamente e l'imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00.

Art. 28 – Disposizioni generali di regolazione del contratto

Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato speciale di appalto, rinviando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e

	soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.	
	Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto	
	l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più	
	favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato	
	stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.	
	Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto per	
	formarne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:	
	- <i>Capitolato Speciale di appalto</i> ;	
	- <i>Patto di Integrità</i> ;	
	- (...).	
	Io sottoscritto Segretario generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite	
	come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia	
	mediante strumenti informatici su n. ____facciate, a video, dandone lettura alle parti,	
	le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, avendo esse	
	affermato di conoscerne il contenuto compresi il capitolato d'oneri, l'offerta tecnica,	
	il documento contenente le migliorie e tutti gli elaborati di progetto ben noti, di cui	
	ho omesso la lettura. Il presente atto viene quindi sottoscritto dalle parti e da me	
	Segretario in calce alla presente pagina in forma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1	
	lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).	
	Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.	
	Per il Comune di Sala Bolognese: _____	
	Per la ditta_____	
	Il Segretario Generale: _____	